

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
<i>Titolo I - Disposizioni generali</i>					
<i>Capo I - Finalità e definizioni</i>					
<i>Art. 1 - Finalità</i>	Intero articolo				
<i>Art. 2 - Definizioni</i>	Intero articolo con l'eccezione delle lettere a) e b) del comma 1.	Le definizioni di bosco e pascolo alle lettere a) e b) del comma 1 sono subordinate al regolamento che fissa i parametri dimensionali minimi e la percentuale di copertura arborea.			Fino all'adozione del regolamento, per bosco e pascolo valgono le definizioni attuali.
<i>Art. 3 - Regolamenti</i>	Intero articolo.				I regolamenti sono emanati entro un anno dalla pubblicazione della legge sul BURTA previo parere: a) Consiglio della autonomie locali (30 giorni); b) competente Commissione permanente del Consiglio provinciale (60 giorni) c) partecipazione di

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
					portatori di interesse secondo le procedure indicate nei singoli regolamenti.
<i>Titolo II - Pianificazione e programmazione</i>					
<i>Capo I - Piani e programmi</i>					
<i>Art. 4 - Linee guida forestali</i>	Intero articolo.				Al comma 2 è prevista l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta provinciale, sentito il consiglio delle Autonomie locali.
<i>Art. 5 - Monitoraggio e sistema informativo forestale e montano</i>	Intero articolo.				
<i>Art. 6 - Piani forestali e montani</i>		Al comma 9 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo. Esso prevede: • i requisiti professionali per la redazione dei piani; • le procedure di		Al comma 1 è previsto che i piani siano coerenti con il Programma di sviluppo provinciale; inoltre devono essere predisposti in applicazione delle linee guida	Le disposizioni che richiamano il contenuto di questi piani sono a loro volta subordinate al relativo regolamento

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
		approvazione; • i criteri per la revisione; • le forme di partecipazione		dell'articolo 4, la cui approvazione subordina quindi l'applicazione di questo articolo.
<i>Art. 7 - Raccordo con la pianificazione territoriale</i>				Le disposizioni relative ai piani forestali e montani sono subordinate al regolamento previsto all'articolo 6, comma 9 Il raccordo deve effettuarsi con il PUP e il PGUAP Al comma 3 è previsto il regolamento per le procedure attraverso cui gli enti gestori dei parchi naturali provinciali e del parco dello Stelvio concorrono alla redazione dei piani forestali e montani per il rispettivo territorio e competenza
<i>Titolo III - Stabilità del territorio e sicurezza per l'uomo</i>				
<i>Capo I - Conservazione e miglioramento della stabilità dei bacini idrografici, dei corsi d'acqua e degli ecosistemi</i>				

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
<i>forestali</i>					
Art. 8 - <i>Finalità</i>	Intero articolo				
Art. 9 - <i>Principi per la gestione dei corsi d'acqua</i>	Commi 1, 2, 3, 5, 6.	Al comma 4 gli interventi di trasformazione del suolo e del soprassuolo in una fascia estesa almeno dieci metri dalle sponde che delimitano l'alveo sono disciplinati da regolamento			Al comma 6 vi è il collegamento al PGUAP e la previsione di un regolamento facoltativo in merito a ulteriori e specifiche norme tecniche
Art. 10 - <i>Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale</i>	Commi 1, 2, 5, 6 e 4, con esclusione degli interventi che rientrano nelle aree individuate dai piani forestali e montani ai sensi del comma 8 dell'articolo 6			La lettera g) del comma 1 rinvia al piano per la difesa dei boschi dagli incendi (art. 86) e ai piani di gestione forestale e aziendale (art. 57) che sono subordinati all'emanazione del relativo regolamento. In attesa del regolamento, si devono intendere gli interventi previsti dall'attuale piano per	Comma 5: gli interventi del comma 1 vengono eseguiti anche in assenza dei piani forestali e montani secondo le modalità previste all'articolo 84, comma 3 e vengono individuati e programmati dai piani degli interventi di cui all'articolo 85 Gli interventi di manutenzione possono

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE	
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP		ALTRO
				<p>la difesa dei boschi dagli incendi.</p> <p>L'obbligo previsto al comma 3 per la Provincia, i comuni e le comunità di assicurare la realizzazione degli interventi sorge con l'individuazione dei criteri stabiliti dai piani forestali e montani per l'attribuzione della qualifica di interventi di interesse pubblico</p> <p>Al comma 4 sono richiamati sia i piani forestali e montani che il piano per la difesa dei boschi dagli incendi sempre subordinati al regolamento</p>	essere affidati mediante cottimi fiduciari nei casi individuati dal regolamento previsto dall'articolo 91, comma 1
<i>Art. 11 - Difesa dei boschi dagli incendi</i>	Intero articolo				

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
<i>Art. 12 - Prevenzione e lotta fitosanitaria</i>	Intero articolo				
<i>Capo II - Disciplina e applicazione del vincolo idrogeologico</i>					
<i>Art. 13 - Vincolo idrogeologico</i>	Intero articolo				<p>Al comma 3 vi è il richiamo alla definizione di bosco dell'articolo 2 che dipende da regolamento; fino alla sua adozione, per bosco vale la definizione attuale</p> <p>Al comma 4 è previsto il regolamento che definisce la procedura con la quale la Giunta provinciale può ridelimitare i terreni soggetti a vincolo idrogeologico</p>
<i>Art. 14 - Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra</i>		Al comma 2 è previsto il regolamento da cui dipendono le procedure dei commi 1, 3, 5	Al comma 3 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale per l'individuazione dei	Il richiamo al comma 6 ai piani forestali e montani subordina l'intero articolo al	Il comma 6 contiene una disposizione transitoria che richiama la disciplina

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE	
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP		ALTRO
		mentre il comma 4 può trovare applicazione quando siano approvati i relativi piani forestali e montani (articolo 6, comma 7).	contenuti degli strumenti urbanistici necessari per l'esame ai fini del vincolo idrogeologico.	relativo regolamento (art. 6, comma 9) e alla previsione del comma 7, articolo 6.	dell'articolo 16, a sua volta subordinata ad un regolamento.
<i>Art. 15 - Verifiche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche</i>		Ai commi 1 e 2 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo.			
<i>Art. 16 - Autorizzazioni di opere non previste negli strumenti urbanistici</i>		Ai commi 1 e 2 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo.			
<i>Art. 17 - Interventi compensativi e depositi cauzionali</i>		Ai commi 1 e 2 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo.			
<i>Art. 18 - Autorizzazioni in sanatoria, sospensione dei lavori e procedure di ripristino</i>		Al comma 4 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo.			

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
Art. 19 - <i>Ricorsi</i>				L'articolo riferendosi ai provvedimenti previsti dal Capo II troverà applicazione con l'attuazione dei medesimi	
Art. 20 - <i>Comitato tecnico forestale</i>		Le modalità di sostituzione dei componenti sono definite con il regolamento previsto al comma 2			L'art. 114, comma 4 prevede che il Comitato continua ad operare fino alla scadenza; da quella data troveranno applicazione le disposizioni del presente articolo
Titolo IV - <i>Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano</i>					
Capo I - <i>Conservazione e miglioramento della multifunzionalità dei sistemi ecologici montani</i>					
Art. 21 - <i>Finalità e principi</i>	Intero articolo				
Art. 22 - <i>Opere e interventi di miglioramento ambientale</i>	Commi 1 e 3			L'obbligo previsto al comma 2 per la	Comma 3: gli interventi del

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
				<p>Provincia, i comuni e le comunità di assicurare la realizzazione degli interventi sorge con l'individuazione dei criteri stabiliti dai piani forestali e montani per l'attribuzione della qualifica di interventi di interesse pubblico</p> <p>comma 1 vengono eseguiti anche in assenza dei piani forestali e montani secondo le modalità previste all'articolo 84, comma 3 e vengono individuati e programmati dai piani degli interventi di cui all'articolo 85</p> <p>Gli interventi di manutenzione possono essere affidati mediante cottimi fiduciari nei casi individuati dal regolamento previsto dall'articolo 91, comma 1</p>
Art. 23 - <i>Disciplina dei rimboschimenti artificiali</i>	Comma 1	Comma 2: Al comma 3 è previsto il regolamento procedurale per l'autorizzazione ai rimboschimenti artificiali non espressamente previsti dai piani forestali e		Il comma 4 richiamando l'articolo 18 è subordinato al relativo regolamento

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
		montani e dai piani di gestione			
<i>Art. 24 - Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale</i>				Il richiamo ai piani forestali montani al comma 1 subordina l'intero articolo al regolamento previsto all'articolo 6 comma 9.	Si richiama per altro che l'attuale normativa urbanistica prevede che chiunque possa segnalare i beni meritevoli di essere inseriti negli elenchi dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico.
<i>Capo II - Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi</i>					
<i>Art. 25 - Protezione della flora</i>		Ai commi 2 e 3 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo			Il regolamento relativo a questo articolo è richiamato all'art. 36, comma 3 in quanto costituisce misura di attuazione dell'art. 14 della direttiva 92/43/CEE
<i>Art. 26 - Protezione della fauna</i>		Al comma 1 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo			Il regolamento relativo a questo articolo è richiamato all'art. 36, comma 3 in quanto

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
				costituisce misura di attuazione dell'art. 14 della direttiva 92/43/CEE
<i>Art. 27 - Deroghe ed esclusioni</i>		Ai commi 1, 2 e 3 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo		Il regolamento relativo a questo articolo è richiamato all'art. 36, comma 3 in quanto costituisce misura di attuazione dell'art. 14 della direttiva 92/43/CEE
<i>Art. 28 - Disciplina della raccolta dei funghi</i>		Ai commi 1, 2, 4, 5, 9 e 10 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo	Al comma 2 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale per i criteri a cui si deve attenere il comune nella definizione dell'ammontare della somma da versare per la raccolta dei funghi	
<i>Art. 29 - Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi</i>		Ai commi 1, 2 e 7 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo	Al comma 6 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale per le modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento	Comma 8: Per quanto non diversamente disposto da questo articolo e dal suo regolamento d'esecuzione, per la

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
			del tesserino d' idoneità		ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi si osserva la legge n. 752 del 1985
<i>Capo III - Produzione e commercializzazione di materiale di propagazione e tutela del patrimonio genetico dei popolamenti forestali</i>					
<i>Art. 30 - Disposizioni per l'attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati</i>	Intero articolo				
<i>Art. 31 - Materiali forestali di base e di moltiplicazione</i>	Comma 1	Ai commi 2 e 3 è previsto il regolamento da cui dipende la loro applicazione			Per quanto non disposto si applicano le norme del Decreto legislativo n. 386 del 2003

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
<i>Art. 32 - Competenze e deleghe di funzioni</i>	Commi 1, 2 e 4	Al comma 3 è previsto il regolamento che ne subordina l'applicazione			
<i>Titolo V - Sistema delle aree protette provinciali</i>	NB: Il comma 2 dell'articolo 99 subordina l'approvazione dei piani delle aree protette se vincolanti alla fruibilità dei diritti di uso civico alla procedura della legge provinciale in materia di amministrazione di usi civici				
<i>Capo I - Finalità, principi e definizioni di settore</i>					
<i>Art. 33 - Finalità</i>	Intero articolo				
<i>Art. 34 - Rete delle aree protette provinciali</i>	Intero articolo			Comma 1, lettera e): individuazione delle aree di protezione fluviale dipende dal PUP Comma 1, lettera f); la rete di riserve è subordinata all'accordo di programma ex art. 47	
<i>Art. 35 - Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali</i>	Intero articolo				Fuori parco: • I biotopi provinciali e riserve naturali già esistenti diventano riserve naturali

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
					provinciali; • i biotopi comunali diventano riserve locali Se all'interno del parco fanno parte della zonizzazione del parco
Capo II - La rete "Natura 2000"					
<i>Art. 36 - Disposizioni per l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i>	Commi 1, 2 lettera a), 3			La lettera b) del comma 2 è subordinata all'individuazione di ZSC e ZPS, a sua volta condizionata dal regolamento procedurale dell'articolo 37, comma 4.	Al comma 3 è richiamato il regolamento di attuazione degli articoli 25, 26 e 27 che costituisce misura di attuazione dell'art. 14 della direttiva 92/43/CEE
<i>Art. 37 - Disposizioni per l'istituzione dei siti e delle zone</i>		Al comma 4 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo			
<i>Art. 38 - Misure di conservazione</i>		Al comma 6 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione			Fino all'approvazione delle misure si applica la norma transitoria

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE	
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP		ALTRO
		dell'intero articolo			dell'art. 40, comma 1 così come specificato nella relativa nota
<i>Art. 39 - Valutazione d'incidenza</i>		Al comma 4 è previsto il regolamento che disciplina le procedure e le modalità per la valutazione di incidenza da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo			Si applicano le norme transitorie dei commi 3 e 4 dell'articolo 10 legge provinciale n. 10 del 2004
<i>Art. 40 - Disposizioni per la prima applicazione della disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i>	Intero articolo				Comma 1: Fino all'approvazione delle misure di conservazione previste all'articolo 38 per SIC e ZPS nei parchi e nei biotopi si applicano le misure di salvaguardia e di tutela indicate nei relativi piani e le misure di salvaguardia e conservazione già adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 relativo alla prima

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
				<p>applicazione dell'articolo 9 (legge provinciale n. 10 del 2004)</p> <p>Comma 2: ripropone lo stesso testo del comma 3 dell'articolo 10 legge provinciale n. 10 del 2004</p>
Art. 41 - <i>Gestione della rete "Natura 2000"</i>	Commi 1		I piani di gestione previsti al comma 2 e 3 e gli interventi da essi previsti sulla base dei commi 5, 6 e 7 sono subordinati alla delibera della Giunta provinciale prevista al comma 4 che definisce le modalità e le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani stessi	
Capo III - <i>Ordinamento dei parchi naturali provinciali</i>				

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
<i>Art. 42 - Organizzazione e funzionamento dei parchi</i>	Commi 3 e 4	Ai commi 1 e 2 è previsto il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali		Al comma 3, secondo periodo è richiamato l'articolo 84, comma 3 che a sua volta si riferisce al regolamento per i lavori in economia di cui all'articolo 92. In attesa del regolamento si applica la vigente disciplina provinciale in materia di lavori pubblici
<i>Art. 43 - Piano del parco</i>	Trovano immediata applicazione le disposizioni relative ai contenuti dei piani di parco e delle relative norme di attuazione.	Al comma 8 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione della procedura di approvazione del piano di parco. Sono inoltre previste disposizioni regolamentari alle lettere e) e g) del comma 2		
<i>Art. 44 - Disposizioni particolari per l'esercizio di</i>	Intero articolo			Al comma 6 è previsto il regolamento che

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
<i>attività e di interventi nei parchi</i>					detta le altre disposizioni per l'esecuzione del Capo III e individua i casi e le modalità per la tabellazione dei confini dei parchi e delle relative riserve
<i>Capo IV - Riserve naturali provinciali e riserve locali</i>					
<i>Art. 45 - Gestione delle riserve</i>	Commi 1 primo periodo, 3, 4, 5, 6, 8.	Al comma 9 è previsto il regolamento che definisce il procedimento di approvazione e i contenuti del piano di gestione; da esso dipende la relativa disciplina prevista ai commi 1 secondo periodo, 2 e 7			
<i>Art. 46 - Misure per la salvaguardia delle riserve</i>	Intero articolo				

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE	
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP		ALTRO
Art. 47 - <i>Rete di riserve</i>		Al comma 3 è previsto il regolamento che disciplina le procedure per l'approvazione del piano di gestione			<p>La rete può essere istituita attraverso accordi di programma ma fino all'emanazione del regolamento la sua gestione è affidata ai soggetti gestori di ciascuna area nel rispetto delle indicazioni programmatiche contenute nell'accordo di programma</p> <p>Il richiamo al comma 4 all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali fino alla sua istituzione è da intendersi al Servizio Foreste e Fauna</p>
Art. 48 - <i>Parchi naturali locali</i>			La delibera della Giunta provinciale prevista al comma 1 deve prevedere i requisiti per la denominazione di parco naturale locale	Tali requisiti devono poi essere soddisfatti all'interno del piano di gestione della rete di riserve previsto all'articolo 47, comma 2	La denominazione di parchi naturali e locali può essere attribuita alle rete di riserve solo quando vi sia il piano di gestione della rete stessa

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
			alla rete di riserve		
<i>Art. 49 - Parchi naturali agricoli</i>				Al comma 2 la gestione di tali parchi è effettuata sulla base delle disposizioni dell'articolo 35 relativo all'accordo di programma e dell'articolo 47, subordinato al regolamento relativo alle modalità e alle procedure di approvazione del piano di gestione	I comuni attraverso gli strumenti urbanistici possono individuare le aree agricole naturali il cui riconoscimento come parchi naturali agricoli spetta alla Giunta provinciale sulla base delle finalità garantite nel piano di gestione
<i>Capo V - Strumenti di gestione, di coordinamento e di controllo</i>					
<i>Art. 50 - Coordinamento con la pianificazione urbanistica e di settore</i>	Intero articolo			Restano fermi gli atti amministrativi, compresi regolamenti, piani e programmi, adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della legge	

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
				(Art. 114, comma 3).	
<i>Art. 51 - Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai</i>		Al comma 3 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo			
<i>Art. 52 - Comitato scientifico delle aree protette</i>					L'art. 114, comma 4 prevede che il Comitato scientifico dei parchi continua ad operare fino alla scadenza; da quella data troveranno applicazione le disposizioni del presente articolo
<i>Art. 53 - Supporto tecnico e scientifico</i>	Intero articolo				
<i>Titolo VI - Gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane</i>					
<i>Capo I - Promozione dell'economia forestale</i>					
<i>Art. 54 - Finalità</i>	Intero articolo				

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE	
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP		ALTRO
<i>Art. 55 - Interventi a fini produttivi</i>	Intero articolo				Comma 3, lettera c): Il regolamento previsto all'articolo 62, comma 2 fissa i criteri e i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali; fino all'adozione di tale regolamento continua ad applicarsi il regolamento previgente
<i>Art. 56 - Attività di gestione forestale</i>	Intero articolo tranne seconda parte lettera b)			La lettera b) nella parte in cui richiama l'art. 57 è subordinata al relativo regolamento	
<i>Art. 57 - Piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione</i>		Al comma 4 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo			
<i>Art. 58 - Modalità gestionali</i>		Al comma 2 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo			Alla lettera b) vi è il richiamo all'articolo 59 e relativo regolamento.

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE	
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP		ALTRO
<i>Art. 59 - Gestione associata</i>		Al comma 3 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo			
<i>Art. 60 - Promozione, assistenza e servizi</i>	Intero articolo				Il regolamento del comma 4 prevede i casi e le modalità di assistenza tecnica a titolo oneroso. Fino all'approvazione del regolamento si applica la normativa previgente alla L.P. 11/07.
<i>Art. 61 - Elenco provinciale delle imprese forestali ed esercizio delle attività selvicolturali</i>		Al comma 3 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo		Al comma 2 è previsto l'obbligo di presenza di un operatore per ogni squadra dotato di patentino di cui all'articolo 102 il quale a sua volta prevede il regolamento che disciplina le modalità per l'ottenimento del patentino d'idoneità	Al comma 1 rileva l'accordo di programma tra PAT e Camera di Commercio (legge provinciale n. 20 del 2005)

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
				per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali	
<i>Art. 62 - Infrastrutture forestali</i>	Intero articolo				Il regolamento previsto al comma 2 fissa i criteri e i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle strade forestali, delle piste d'esbosco e delle altre infrastrutture forestali ed è richiamato all'articolo 100, comma 1. Fino all'adozione di tale regolamento continua ad applicarsi il regolamento previgente
<i>Art. 63 - Ulteriori azioni per la valorizzazione delle filiere foresta - legno e legno - energia</i>	Intero articolo				
<i>Art. 64 - Valore naturalistico, ambientale e culturale del bosco</i>	Commi 1 e 2	Al comma 3 è previsto il regolamento che disciplina la possibilità di remunerazione e di			

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
		partecipazione ai costi della gestione forestale e le altre modalità attuative di questo articolo			
<i>Art. 65 - Cabina di regia della filiera foresta - legno</i>		Al comma 4 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo			
<i>Art. 66 - Disposizioni particolari per le amministrazioni separate di uso civico, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez e le associazioni agrarie di diritto pubblico</i>	Intero articolo				
<i>Titolo VII - Foreste demaniali provinciali</i>					
<i>Capo I - Disposizioni generali per l'organizzazione e la gestione delle foreste demaniali provinciali</i>					
<i>Art. 67 - Finalità</i>	Intero articolo				
<i>Art. 68 - Agenzia provinciale</i>		Al comma 2 è previsto il regolamento da cui			L'istituzione dell'Agenzia è

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE	
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP		ALTRO
<i>delle foreste demaniali</i>		dipende l'applicazione dell'intero articolo			subordinata al regolamento di cui al comma 2; fino all'adozione del regolamento la materia foreste demaniali continua ad essere demandata al Servizio Foreste e Fauna
<i>Art. 69 - Gestione delle foreste demaniali provinciali</i>			Al comma 5 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale che definisce i criteri per la vendita a trattativa privata dei prodotti delle foreste demaniali; fino alla sua adozione si applica la legge sui contratti (legge provinciale n. 23 del 1990) Inoltre la Giunta definisce i casi e i criteri in base ai quali l'Agenzia può affidare la gestione di parti di foreste demaniali ai comuni competenti per territorio	Le disposizioni che richiamano l'Agenzia (commi 2, 3, 4 e 5) sono subordinate al regolamento previsto al comma 2 dell'articolo 68	Al comma 1 si richiama il Titolo II relativo alla pianificazione che si applica alle foreste demaniali indipendentemente dall'istituzione dell'Agenzia

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
			Al comma 6 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale che definisce le fattispecie e le modalità per le concessioni semplificate e di breve durata		
<p>Titolo VIII - <i>Demanio idrico e polizia idraulica</i></p> <p>Capo I - <i>Coordinamento con le disposizioni in materia di demanio idrico</i></p>	<p>NB: Restano fermi gli atti amministrativi, compresi regolamenti, piani e programmi, adottati in applicazione delle disposizioni della legge provinciale n. 18 del 1976, nel testo previgente alle modificazioni apportate dal titolo VIII (Articolo 114, comma 3)</p>				
<p>Art. 70 - <i>Modifiche dell'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)</i></p>	<p>Sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 1976</p>			<p>La sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 legge provinciale n. 18 del 1976 dipende dalla definizione del reticolo idrografico di competenza PAT ad opera dei piani forestali e montani ai sensi dell'articolo 6, comma 8 che a loro volta dipendono dal relativo regolamento</p>	

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE	
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP		ALTRO
<i>Art. 71 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>	Intero articolo				Il comma 5 dell'art. 1 bis della legge n. 18 del 1976 richiama il Comitato tecnico forestale disciplinato all'art. 20; si deve fare riferimento all'art. 114, comma 4 che prevede che il Comitato continua ad operare fino alla scadenza; da quella data troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo
<i>Art. 72 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>	Intero articolo	Al comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 1976 è previsto il regolamento che definisce le modalità di definizione della piena ordinaria			
<i>Art. 73 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge</i>	Intero articolo				

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
<i>provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>					
<i>Art. 74 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>	Intero articolo				
<i>Art. 75 - Modifiche dell'articolo 6 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>	Intero articolo				
<i>Art. 76 - Modifiche dell'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>	Intero articolo	Al comma 8 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 18 del 1976 è previsto il regolamento per la disciplina dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per interventi di breve durata e di poca importanza; fino alla sua approvazione continuano ad applicarsi i criteri attualmente previsti dalla delibera della Giunta provinciale n.			Al comma 7 dell'articolo 7 legge provinciale n. 18 del 1976 sono richiamati l'articolo 8 della medesima legge e la disciplina in materia di tutela della rete "Natura 2000"

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
		5365 del 30-04-1993 Al comma 9 dell'articolo 7 legge provinciale n. 18 del 1976 è previsto il regolamento che prevede i casi di deroga dalla disciplina inerente le distanze per determinati interventi Al comma 10 dello stesso articolo è previsto il regolamento che definisce le modalità per il versamento di un deposito cauzionale ai fini del rilascio delle autorizzazioni		
<i>Art. 77 - Modifica dell'articolo 7 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>	Intero articolo	Al comma 2 dell'articolo 7 bis delle legge provinciale n. 18 del 1976 è previsto il regolamento che disciplina le modalità per il versamento di un deposito cauzionale ai fini del rilascio delle		

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
		autorizzazioni		
<i>Art. 78 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e abrogazione di disposizioni connesse</i>	Intero articolo	<p>Al comma 8 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 18 del 1976 è previsto il regolamento che disciplina le modalità per il versamento di un deposito cauzionale ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione</p> <p>Al comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 18 del 1976 è previsto il regolamento per la disciplina dei procedimenti semplificati per il rilascio di concessioni e autorizzazioni di opere di breve durata e poca importanza; fino alla sua approvazione continuano ad</p>	<p>Al comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 18 del 1976 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale per la determinazione dei casi di esenzione dal pagamento del canone e di sostituzione da una congrua indennità</p> <p>Al comma 7 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale che determina le norme tecniche per il prelievo dei materiali litoidi dagli alvei e i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6</p>	

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
		applicarsi i criteri attualmente previsti con la delibera della Giunta provinciale n. 5365 del 30-04-1993		
<i>Art. 79 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>	Intero articolo			
<i>Art. 80 - Modifiche dell'articolo 9 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>	Intero articolo			
<i>Art. 81 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>	Intero articolo			Al comma 5 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 18 del 1976 è previsto il regolamento per l'individuazione delle fattispecie di violazioni amministrative cui si applica il temperamento sanzionatorio; tale disposizione riproduce il comma 3 dell'articolo

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
				<p>previgente.</p> <p>Fino alla adozione del relativo regolamento (il cui iter è già avviato), continua ad applicarsi l'art. 54 della legge provinciale n. 10 del 1998, in materia di temperamento sanzionatorio per le violazioni competenza del servizio utilizzazione acque pubbliche.</p> <p>NB: per le fattispecie previste dal nuovo articolo 11 avvenute dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 11 del 2007 si applicano le corrispondenti sanzioni amministrative ivi previste e la procedura della legge n. 689 del 1981</p>

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
<i>Art. 82 - Abrogazione degli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>	Intero articolo				
<i>Art. 83 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18</i>	Intero articolo				
<i>Titolo IX - Gli strumenti d'attuazione: interventi, fondo forestale e incentivi</i>					
<i>Capo I - Gli interventi</i>					
<i>Art. 84 - Esecuzione degli interventi d'interesse pubblico</i>	Le modalità di esecuzione contenute in questo articolo si applicano agli interventi previsti dal comma 1, articolo 10 e comma 1, articolo 22, indipendentemente dai piani forestali e montani, in forza di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 10 e al	Al comma 2 è previsto il regolamento che indica i casi in cui le strutture provinciali competenti possono realizzare altri interventi e opere non espressamente previsti da questo articolo. Al comma 3 è richiamato il regolamento previsto all'articolo 92 per i lavori in economia; fino all'approvazione del nuovo regolamento		L'applicazione della procedura prevista per gli interventi di cui al comma 1 è subordinata all'individuazione degli interventi di interesse pubblico, sulla base dei criteri previsti nei piani forestali e montani, all'interno dei piani degli interventi previsti all'articolo 85.	Restano fermi gli atti amministrativi, compresi regolamenti, piani e programmi, adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge e delle disposizioni della legge provinciale n. 18 del 1976, nel testo previgente alle modificazioni apportate dal titolo VIII (Articolo 114,

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE	
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP		ALTRO
	comma 3 dell'articolo 22.	<p>si applica quello attualmente vigente.</p> <p>Al comma 6 è previsto il regolamento che individua le modalità per l'esecuzione degli interventi e delle opere previste dall'articolo 10, comma 4 da parte di altri enti pubblici o soggetti privati.</p>			comma 3).
Art. 85 - <i>Piani degli interventi</i>		Al comma 2 è previsto il regolamento che definisce le procedure per l'approvazione dei piani degli interventi	Al comma 2 ultimo periodo è prevista la deliberazione della Giunta provinciale che stabilisce i casi in cui i piani sono approvati dal dirigente generale della struttura dipartimentale cui afferiscono le strutture previste dall'articolo 84		Restano fermi gli atti amministrativi, compresi regolamenti, piani e programmi, adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge e delle disposizioni della legge provinciale n. 18 del 1976, nel testo previgente alle modificazioni apportate dal titolo VIII (Articolo 114, comma 3)

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
					Indipendentemente dai piani forestali e montani i piani degli interventi individuano e programmano i lavori previsti dal comma 1, articolo 10 e comma 1, articolo 22 eseguiti secondo le modalità prevista al comma 3, dell'articolo 84
<i>Art. 86 - Piano per la difesa dei boschi dagli incendi e relativo inventario</i>		Al comma 2 è previsto il regolamento che definisce la durata, i contenuti e le procedure per l'elaborazione, la revisione e l'adozione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi		Al comma 1 il richiamo ai piani forestali e montani ne subordina l'applicazione all'approvazione del relativo regolamento	Al comma 2 viene espressamente previsto che in attesa dell'approvazione del piano resta efficace il piano vigente alla data di entrata in vigore di questa legge
<i>Art. 87 - Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e disponibilità dei terreni</i>			Al comma 1 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale per le modalità di acquisizione dell'assenso dei proprietari interessati		

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE	
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP		ALTRO
<i>Art. 88 - Lavori in economia, funzionario delegato e revisori dei conti</i>	Intero articolo		Al comma 5 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale per la nomina dei revisori dei conti e la determinazione della misura di indennità secondo quanto previsto dal successivo comma 7		Fino alla scadenza del mandato (31/12/2010) continuano ad operare i revisori dei conti attualmente nominati con delibera di Giunta n. 2854/2004 per i Servizi Bacini Montani e Foreste e Fauna.
<i>Art. 89 - Semplificazione delle procedure</i>	Intero articolo			Ai commi 1 e 2 sono richiamati gli interventi e le opere previsti all'articolo 10, comma 4	
<i>Art. 90 - Opere e interventi per conto di altre strutture provinciali o enti pubblici</i>	Intero articolo				L'esecuzione di tali interventi avviene secondo le modalità previste dall'articolo 84.
<i>Art. 91 - Affidamento di lavori di manutenzione a imprenditori agricoli o imprese boschive</i>		Al comma 1 è previsto il regolamento che individua gli interventi di manutenzione che possono essere affidati mediante cottimi fiduciari a imprenditori			

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
		agricoli e forestali			
<i>Art. 92 - Disposizioni per il regolamento relativo all'esecuzione dei lavori in economia</i>	Intero articolo				Al comma 1 sono previsti i contenuti del regolamento per i lavori in economia
<i>Capo II - Fondo forestale provinciale</i>					
<i>Art. 93 - Fondo forestale provinciale</i>	Intero articolo			Regolamento previsto dall'articolo 94, comma 1.	Restano fermi gli atti amministrativi, compresi regolamenti, piani e programmi, adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge (Articolo 114, comma 3). L'adesione al fondo della Magnifica Comunità di Fiemme, sebbene possibile applicandosi immediatamente l'articolo 93, sarebbe comunque senza effetto in mancanza del

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
				<p>regolamento previsto dall'articolo 94, comma 1, in quanto le disposizione dell'attuale regolamento non sono applicabili alla Magnifica.</p> <p>Al comma 2 lettera b) è previsto il regolamento che stabilisce i criteri per gli accantonamenti; tale regolamento è già adottato in applicazione della legge provinciale n. 48 del 1978.</p>
<i>Art. 94 - Utilizzazione del fondo forestale provinciale</i>	Intero articolo			Restano fermi gli atti amministrativi, compresi regolamenti, piani e programmi, adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge (Articolo 114, comma

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
					3) Al comma 1 è previsto il regolamento che disciplina la gestione del fondo da parte della commissione forestale provinciale; tale regolamento è già adottato in applicazione della legge provinciale n. 48 del 1978
<i>Art. 95 - Commissione forestale provinciale</i>		Al comma 4 è previsto il regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento della commissione e di utilizzazione del fondo			L'art. 114, comma 4 prevede che la Commissione continua ad operare fino alla scadenza; da quella data troveranno applicazione le disposizioni del presente articolo
<i>Capo III - Incentivi</i>	NB: l'intero Capo deve essere notificato alla Commissione europea per il parere di compatibilità con il Trattato UE				
<i>Art. 96 - Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale</i>			Al comma 4 è previsto che la Giunta provinciale con deliberazione determina i livelli di		Al comma 1 lettera a) sono richiamati i piani forestali e montani e i piani di gestione adottati ai sensi del

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
			contribuzione, i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione delle sovvenzioni previste dal Capo III	titolo V che sono subordinati all'emanazione dei rispettivi regolamenti
<i>Art. 97 - Sovvenzioni per la gestione forestale e per la valorizzazione della filiera foresta - legno</i>			Al comma 6 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale che fissa le modalità, il livello di contribuzione e i criteri per la concessione degli incentivi previsti da questo articolo, diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5	Comma 9: L'efficacia di questo articolo decorre dall'anno finanziario successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea
<i>Titolo X - Disposizioni comuni</i>				
<i>Capo I - Disposizioni di gestione forestale e d'uso delle infrastrutture forestali</i>				

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE	
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP		ALTRO
<i>Art. 98 - Disposizioni forestali provinciali</i>		Al comma 1 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo			
<i>Art. 99 - Disciplina dei beni di uso civico nel territorio montano e forestale</i>	Intero articolo				<p>Al comma 1 è previsto il regolamento per il coordinamento procedurale con la legge provinciale in materia di amministrazione di usi civici</p> <p>Il comma 2 subordina l'approvazione dei piani delle aree protette se vincolanti la fruibilità dei diritti di uso civico alla procedura della legge provinciale in materia di amministrazione di usi civici</p> <p>Il regolamento previsto al comma 2 dell'articolo 62 richiamato nel comma 3, lettera a) fissa i criteri e i parametri</p>

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
				<p>dimensionali e le caratteristiche delle infrastrutture forestali; fino all'adozione di tale regolamento continua ad applicarsi il regolamento previgente</p> <p>Comma 3, lettera b): rimane efficace il piano di difesa dei boschi dagli incendi attualmente in vigore</p> <p>Comma 3, lettera c): rimane efficace la regolamentazione dei tagli prevista dai piani di assestamento e dalle prescrizioni di massima attuali</p>
Art. 100 - <i>Disciplina della viabilità forestale</i>	Intero articolo			<p>Il regolamento previsto al comma 2 dell'articolo 62 richiamato nel comma 1 fissa i criteri e i parametri dimensionali e le caratteristiche delle infrastrutture</p>

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
				<p>forestali; fino all'adozione di tale regolamento continua ad applicarsi il regolamento previgente</p> <p>Ai commi 4 e 5 è previsto il regolamento che definisce i criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, la regolamentazione del transito, le modalità per il rilascio da parte dei proprietari delle autorizzazioni e per l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari dei beni serviti dalla strada; fino all'adozione di tale regolamento continua ad applicarsi il regolamento previgente</p>

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
Capo II - <i>Partecipazione, comunicazione, formazione e ricerca</i>					
Art. 101 - <i>Partecipazione e concertazione</i>	Intero articolo				<p>Al comma 2 è prevista la deliberazione della Giunta per l'attivazione degli strumenti operativi di partecipazione e di concertazione</p> <p>Al comma 3 è previsto il regolamento che può prevedere l'obbligatorietà delle forme di partecipazione</p>
Art. 102 - <i>Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive</i>	Commi 1, 2, 3, 4 e 5	Al comma 6 è previsto il regolamento che disciplina le modalità per l'ottenimento del patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali			<p>Fino alla adozione del regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti (deliberazione della Giunta provinciale n. 1520/2003</p> <p>“Approvazione della disciplina concernente il patentino di idoneità</p>

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
					tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali”)
Art. 103 - <i>Studi, indagini e ricerche</i>	Intero articolo				
Art. 104 - <i>Comunicazione, formazione e promozione</i>	Intero articolo		Al comma 4 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale che indica i casi e le modalità per sostenere le iniziative dirette a perseguire la promozione e il riconoscimento dei valori ambientali		
Titolo XI - <i>Vigilanza e sanzioni</i>					
Capo I - <i>Funzioni di vigilanza</i>					
Art. 105 - <i>Vigilanza</i>	Intero articolo		Al comma 4 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale che definisce le forme e le modalità di coordinamento dei dipendenti degli enti di gestione dei parchi con		

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
			l'attività del corpo forestale provinciale per l'espletamento delle funzioni previste da questo articolo		
Art. 106 - <i>Servizio di custodia forestale</i>		Ai commi 2, 6 e 7 è previsto il regolamento da cui dipende l'applicazione dell'intero articolo	Al comma 2 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale per l'individuazione degli ambiti territoriali di vigilanza Al comma 8 è prevista la deliberazione della Giunta provinciale che definisce i criteri in base ai quali ripartire il fondo fra i beneficiari		
Capo II - <i>Sanzioni</i>					
Art. 107 - <i>Sanzioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi</i>	Commi 1, lettere a), b) e c) e 2	Le sanzioni previste dal comma 1 lettera d) trovano applicazione solo con l'adozione del regolamento previsto all'articolo 86			L'applicazione dell'articolo è conseguente a quella dell'articolo 11

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
<i>Art. 108 - Sanzioni in materia di protezione della flora alpina e della fauna inferiore</i>				Le sanzioni dipendono dall'emanazione dei relativi regolamenti	
<i>Art. 109 - Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi</i>				Le sanzioni dipendono dall'emanazione del relativo regolamento	
<i>Art. 110 - Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei tartufi</i>				Le sanzioni dipendono dall'emanazione del relativo regolamento	
<i>Art. 111 - Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli</i>		Al comma 1, lettera f) è previsto il regolamento relativo alle modalità e alle procedure per la definizione del valore della pianta		Le sanzioni dipendono dall'emanazione dei relativi regolamenti	
<i>Art. 112 - Sanzioni in materia di aree protette</i>	Intero articolo escluso comma 2			Le sanzioni previste al comma 2 relative alla valutazione d'incidenza disciplinata dall'articolo 39 sono subordinate all'approvazione del	Le sanzioni disciplinate da questo articolo si applicano in riferimento alle violazioni delle disposizioni previste agli articoli 44 e 46 che trovano

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE				NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA			
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	ALTRO	
				regolamento previsto al comma 4 dell'articolo 39	applicazione immediata con l'entrata in vigore della legge; per quanto riguarda ulteriori violazioni delle disposizioni del Titolo V, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 112 dipende dall'approvazione delle relative disposizioni regolamentari.
<i>Art. 113 - Disposizioni comuni alle sanzioni</i>	Intero articolo				L'applicazione è limitata alle sanzioni previste dagli articoli 107 e 112 (parte)
<i>Titolo XII - Disposizioni finali</i>					
<i>Capo I - Abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie</i>					
<i>Art. 114 - Efficacia della legge, disposizioni transitorie e di</i>	Intero articolo				

DISPOSIZIONE	APPLICAZIONE			NOTE
	IMMEDIATA	DIFFERITA		
		REGOLAMENTO	DELIBERA GP	
<i>prima applicazione</i>				
Art. 115 - <i>Abrogazioni</i>	Intero articolo			
Art. 116 - <i>Disposizioni finanziarie</i>	Intero articolo			